



IL TRIBUNALE DI LECCO

- Sezione Prima -

nelle persone dei magistrati:

- Dott. Mirco Lombardi Presidente
- Dott. Dario Colasanti Giudice
- Dott. Edmondo Tota Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da **ADELCHI FERRARI S.p.A.**, con sede legale in Verderio Superiore, Via per Cornate 45, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Como Lecco 08311940962, in persona dell'amministratore unico Riccardo Di Lorenzo, difesa dall'Avv. Marco Riva

premesse

- che alla società ricorrente è stato concesso, ai sensi dell'art. 44 CCII, il termine di 60 giorni per il deposito della domanda concordataria con proroga di altri 60 giorni per giustificati motivi, e che la domanda, la proposta e il piano sono stati depositati il 28.5.2024;
- che con decreto del 5.6.2024 il Giudice relatore ha chiesto alcuni chiarimenti;
- che la ricorrente ha tempestivamente provveduto ai chiarimenti richiesti, depositando i relativi documenti in data 13.6.2024;

visto

il parere favorevole dei Commissari giudiziali, Avv. Chiara Boniotti e Dott. Davide Ielardi;

esaminati

- il piano concordatario che prevede la soddisfazione dei creditori mediante la prosecuzione diretta dell'attività aziendale in capo alla ADELCHI FERRARI S.p.A.;
- la proposta concordataria che, in un orizzonte temporale di cinque anni dall'omologazione e a fronte di un passivo complessivo di circa 14,7 milioni di euro, prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati in una percentuale compresa tra il 100% e l'1%, nonché il pagamento dei creditori chirografari, originari e privilegiati degradati, nella percentuale dell'8%, con un fabbisogno di circa 3,7 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di finanza esterna apportata dai soci);
- le attestazioni ex artt. 84 comma 5°, 87 comma 3° e 88 comma 2° CCII;

ritenuto

- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che il centro degli interessi principali, rilevante ai sensi dell'art. 27 comma 2° Cod. Crisi, deve essere

individuato in Verderio Superiore (Lecco) e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dall'amministratore unico e sono stati depositati il verbale e la documentazione del deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 120 bis comma 1° Cod. Crisi;

- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto ai sensi degli artt. 39, 44, 87 e 88 CCII;

- che le attestazioni del professionista indipendente siano redatte in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori riguardo alla fattibilità del piano, alla sostenibilità economica dell'impresa ed al trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come prescritto dall'art. 87 comma 3° CCII, al fine di consentire un consapevole esercizio del diritto di voto, salvi ulteriori approfondimenti da parte dei Commissari giudiziali;

- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale ed indubbiamente supera le soglie di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) CCII, si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo;

- che il concordato proposto ai creditori si configura come concordato in continuità aziendale diretta alla stregua della definizione dell'art. 84 comma 2° CCII;

- che le previsioni di pagamento in percentuale dei creditori privilegiati e dei chirografi soddisfi la regola di cui all'art. 84 comma 6° CCII;

- che i criteri adottati nella formazione delle classi rispettino i dettami degli artt. 85, 88 e 109 comma 5° CCII;

- che, per quanto illustrato, non sussistano elementi valutabili negativamente dal Tribunale ai sensi dell'art. 47 comma 1° CCII né dal punto di vista delle formalità di rito, né per quanto riguarda la fattibilità del piano e la conservazione dei valori aziendali;

- che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 47 comma 2° lett. d) L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura ed i loro ausiliari, debba essere determinato, in circa euro 150.000,00;

visti

-l'istanza depositata il 13.6.2024 dalla società ricorrente con cui si chiede ai sensi degli artt. 99 e 102 CCII l'autorizzazione a contrarre un finanziamento-soci infruttifero e prededucibile nella misura dell'80% dell'importo di 400 mila euro, con rinuncia da parte dei soci alla relativa restituzione, anche per la parte prededucibile, in caso di definitiva omologazione del concordato;

-la attestazione da parte del professionista indipendente incaricato dalla società, Dott. Massimo Balconi, circa la funzionalità del finanziamento all'esercizio dell'attività aziendale ed alla miglior soddisfazione dei creditori;

-il parere favorevole dei Commissari giudiziali, Avv. Chiara Boniotti e Dott. Davide Ielardi;

ritenuto

che ricorrano le condizioni previste dall'art. 99 CCII;

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta dalla ADELCHI FERRARI S.p.A., con sede legale in Verderio Superiore, Via per Cornate 45, C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Como Lecco 08311940962;

AUTORIZZA

sensi degli artt. 99 e 102 CCII la società ricorrente a contrarre un finanziamento-soci infruttifero e prededucibile nella misura dell'80% dell'importo di 400 mila euro alle condizioni e per gli impieghi indicati nell'istanza del 13.6.2024;

DELEGA

alla procedura di concordato il Dott. Edmondo Tota;

CONFERMA

come Commissari Giudiziali l'Avv. Chiara Boniotti e il Dott. Davide Ielardi;

DISPONE

ai sensi dell'art. 47 comma 2° lett. c), quanto segue:

- l'espressione del diritto di voto deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo PEC della procedura, secondo le modalità di dettaglio che saranno meglio chiarite dai Commissari Giudiziali con apposita comunicazione;

- la data iniziale per l'espressione del diritto di voto è fissata dal **giorno 15 novembre 2024**;

- la data finale per l'espressione del diritto di voto è fissata nel **giorno 16 dicembre 2024** compreso;

- i Commissari giudiziali comunicheranno ai creditori il presente provvedimento entro il **5 luglio 2024**;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di **euro 30.000**, pari al 20% di quanto si presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 90 CCII, coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori;

DISPONE

che il Commissari Giudiziali provvedano agli adempimenti funzionali all'esercizio del diritto di voto di cui agli artt. da 103 a 108 CCII, nonché, all'esito della votazione, quelli di cui all'art. 110 CCII;

ORDINA

che il presente decreto sia comunicato e pubblicato dalla Cancelleria ai sensi dell'art. 45 CCII;

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Il Giudice relatore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi